Avviso STEP

COESIONE ITALIA 21-27 PUGLIA
Cofinanziato dall'Unione europea
REGIONE PUGLIA

Sommario

Premesse 2
Capo I FINALITÀ E OPERATIVITA' DELL'INTERVENTO 3
Art. 1- Finalità, riferimenti normativi e regimi di aiuto 3
Art. 2 - Definizioni 5
Art. 3 - Operatività dell'intervento e dotazione finanziaria 5
Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 6
Art. 4 - Soggetti beneficiari 6
Art. 5 - Settori ammissibili e attività escluse 6
Art. 6 - Localizzazione 7
Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI 8
Art. 7 - Progetti ammissibili 8
Art. 8 - Entità delle spese agevolabili 9
Art. 9 - Intensità delle agevolazioni 10
Art. 10 - Spese ammissibili 11
Art. 11 - Spese non ammissibili 12
Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 13
Art. 12 - Fase di accesso 13
Art. 13 - Presentazione ed istruttoria del progetto definitivo 15
Art. 14 - Concessione delle agevolazioni e modalità attuative del progetto 15
Art. 15 - Monitoraggio 16
Capo V REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI 16
Art. 16 - Durata e termini di realizzazione del progetto 16
Art. 17 - Cumulo 17
Art. 18 - Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale) 17
Art. 19 - Revoche 17
Art. 20 - Variazioni al programma approvato 19
Capo VI DISPOSIZIONI FINALI 19
Art. 21- Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. 19
Art. 22 - Pubblicità e trattamento dei dati personali 20
Art. 23 - Norme anticorruzione 21
PER INFORMAZIONI: 21

Premesse

1. La misura nasce dall'adesione alla piattaforma STEP nell'ottica di rafforzare ulteriormente la politica industriale regionale tesa a favorire la crescita e il consolidamento di un sistema produttivo efficiente e competitivo, promuovendo livelli sempre più elevati di innovazione, che hanno consentito alla Regione Puglia di ottenere il marchio "Regional Innovation Valley". Attraverso tale misura si intende accrescere sul territorio regionale la presenza di produzioni industriali ad elevata intensità di conoscenza in settori considerati critici e strategici per la competitività della regione a seguito dei numerosi mutamenti dello scenario internazionale avvenuti dalla diffusione della pandemia in poi.
2. La misura rende operative:
 - le disposizioni previste dal Programma Regionale 2021 - 2027 – PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) 8461 del 17/11/2022 che approva il "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e della quale la Giunta regionale ha preso atto con Deliberazione N. 1812 del 07/12/2022 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 20/01/2023 e s.m.i.;
 - gli indirizzi della strategia di specializzazione S3 "Strategia regionale per la specializzazione intelligente" - Smart Puglia 2030, approvata dalla Giunta regionale il 27 aprile 2022 con deliberazione n. 569 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2022;
 - il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), la Comunicazione della Commissione europea C/2024/3209, del 13 maggio 2024, concernente "Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)", nonché la Comunicazione della Commissione (C/2024/3516) che integra gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per quanto riguarda la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), prevedendo che, per gli investimenti contemplati dal regolamento di disciplina della Piattaforma, Regolamento (UE)2024/795, l'intensità massima di aiuto nella zona interessata può essere aumentata fino a 10 punti percentuali nelle "zone a";
 - la Decisione di Esecuzione della Commissione del 20.3.2025 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 8461 che approva il programma "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Puglia in Italia (CCI 2021IT16FFPR002) nella versione definitiva presentata in data 12 febbraio 2025";
 - gli obiettivi strategici della strategia regionale per la Parità di Genere come definiti nell'ambito dell'Agenda di Genere (D.G.R. 1466 del 15 settembre 2021);
 - gli indirizzi della "*Carta dei diritti fondamentali dell'UE e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP)*".
3. Gli interventi da agevolare sono selezionati con procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 del D.Lgs n. 123/1998 e ss.mm.ii.).
4. La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Competitività, che procederà alla sua attuazione mediante il coinvolgimento dell'Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.
5. Puglia Sviluppo S.p.A. si occuperà della gestione della presente misura agevolativa in quanto Organismo Intermedio ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, come da D.G.R. n. 931 del 07/07/2025.

Capo I FINALITÀ E OPERATIVITA' DELL'INTERVENTO

Art. 1- Finalità, riferimenti normativi e regimi di aiuto

1. Il presente Avviso stabilisce criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle grandi imprese ed alle PMI per investimenti produttivi nonché per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale sviluppandone le specializzazioni produttive. In particolare, l'obiettivo primario è contribuire a ridurre i livelli di dipendenza strategica dai Paesi terzi in diversi settori intervenendo anche sulla ridefinizione delle catene territoriali del valore e della produzione di tecnologie critiche, garantendo la coesione economica, sociale e territoriale, costituendo una procedura attivabile nell'ambito del PR.
2. L'adesione a STEP attraverso la modifica del PR FESR FSE+ 2021-2027 rappresenta un'occasione particolarmente rilevante per la Regione Puglia che può ulteriormente potenziare la propria capacità attrattiva e favorire nel lungo periodo l'ampliamento delle attuali specializzazioni produttive che possano svolgere una funzione di volano per l'intera economia pugliese con effetti positivi sia dal punto di vista economico che sociale e occupazionale attraverso un accesso inclusivo a posti di lavoro qualificati e basati sulle competenze del futuro. Grazie alle opportunità offerte dall'adesione alla piattaforma europea STEP, si intende ulteriormente valorizzare i risultati conseguiti fino ad oggi nella politica industriale regionale, attraverso l'attivazione del presente strumento di sostegno volto a favorire la sicurezza degli approvvigionamenti e la resilienza del sistema imprese di ogni dimensione.
3. Il presente Avviso dà attuazione al Regolamento STEP che persegue la finalità di sostenere le nuove specializzazioni produttive consolidando il processo di sviluppo tecnologico dei sistemi produttivi, riconoscendo un ruolo centrale allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie digitali e deep tech, delle tecnologie pulite ed efficienti e delle biotecnologie, con lo scopo di creare un ecosistema in grado di affrontare le nuove sfide della transizione verde e digitale, nonché di favorire processi di sviluppo delle competenze e del know how specialistico nei settori di innovazione avanzata.
4. La misura, dunque, sostiene lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie "**critiche**" come disciplinate dal Regolamento (UE) n. 795/2024 nonché dalla Comunicazione della Commissione - Nota di orientamento (C/2024/3209), prioritariamente nei seguenti settori:
 a) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech;
 b) biotecnologie, incluse nell'Elenco dell'Unione dei medicinali critici.
 Le precedenti lettere a) e b) possono essere integrate con interventi in tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse incluse le tecnologie a zero emissioni nette;
 c) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette.
5. Le tecnologie sono considerate "critiche" se soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:
 I. apportano al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico;
 II. contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione.
6. I contributi per le iniziative di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 del 26 giugno 2014 e s.m.i. (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria di seguito GBER).

1 COMPARAZIONE TRA ARTICOLI DEL GBER E ARTICOLI DEL PRESENTE AVVISO

Articolo del GBER	Articolo del presente Avviso
Articolo 14 Aiuti a finalità regionale agli investimenti	Art. 7 comma 1 lettera i., lettera ii e lettera iii. Art.10 comma 3 e comma 4
Articolo 18 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza	Art. 7 comma 2 Art.10 comma 13
Articolo 19 Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere	Art. 7 comma 2 Art.10 comma 13
Articolo 25 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo	Art. 7 comma 1 lettera iii. Art. 10 comma 9
Articolo 31 Aiuti alla formazione	Art. 7 comma 2 Art. 10 comma 11

7. In data 01/07/2021 sono entrati in vigore, inoltre, il Regolamento (UE) n. 2021/1060 Disposizioni Comuni (RDC) ed il Regolamento (UE) n. 1058/2021 relativo a Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo di coesione (Reg. FESR). Infine, al presente Avviso concorreranno anche le risorse rinvenienti dalla dotazione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021 2027, così come destinate con la Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) e 2022 (L.234/2021).

8. Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del bando rispetto all'articolazione del PR:

2 INQUADRAMENTO DEL BANDO RISPETTO ALL'ARTICOLAZIONE DEL PR

Priorità:	**1. Competitività e innovazione**
Obiettivo strategico	**RSO1.1. Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (FESR)**
Azione	1.1 Interventi di sostegno alle attività di ricerca per lo sviluppo di tecnologie, prodotti e servizi sostenibili
Obiettivo strategico	**RSO1.6. Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (FESR)**
Azione	12.1 Interventi per lo sviluppo e/o fabbricazione delle tecnologie critiche
Obiettivo strategico	**RSO2.9. Sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2024/795 (FESR)**
Azione	13.1 Interventi per lo sviluppo e/o fabbricazione delle tecnologie critiche
Obiettivo strategico	**RSO1.4. Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità (FESR)**
Azione	1.13Sviluppo delle competenze

9. Le traiettorie tecnologiche sottostanti alle priorità di investimento afferenti alle diverse aree di specializzazione selezionate dalle S3 rappresentano, in generale, delle declinazioni applicative delle tecnologie STEP, che possono essere considerate abilitanti rispetto allo sviluppo dei diversi settori industriali e delle differenti aree di specializzazione. Pertanto, in coerenza con la S3, il presente Avviso intende promuovere iniziative riconducibili alla

visione strategica che la Smart Specialization Strategy pugliese (S3) ha delineato promuovendo tra i driver del cambiamento:

1) la sostenibilità ambientale e l'economia circolare,
2) le tecnologie dell'informazione per l'industria e la società,
3) le scienze della vita e le tecnologie per la salute,

posti in stretta coerenza con gli ambiti delle tecnologie critiche come individuate dal Regolamento STEP.

10. In base alle traiettorie tecnologiche emerse negli ultimi anni in riferimento allo sviluppo e produzione delle tecnologie critiche e al rafforzamento delle catene del valore, nonché all'obiettivo di privilegiare produzioni UE di componenti nei principali settori, risultano particolarmente promettenti a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - prodotti farmaceutici,
 - fabbricazione di computer;
 - soluzioni digitali avanzate componenti per la lavorazione delle materie prime critiche;
 - intelligenza artificiale;
 - automotive;
 - meccatronica;
 - biotecnologie applicate alla salute dell'uomo;
 - aerospazio;
 - componentistica avanzata;
 - robotica.
11. Le tipologie di azione sono compatibili con il principio "*Do No Significant Harm*" (d'ora in avanti DNSH) in quanto sono state valutate sulla base delle linee guida tecniche del RRF (Recovery and Resilience Facility).
12. L'Avviso contribuisce al perseguimento di indicatori di output ed indicatori di risultato, secondo quanto riportato nel PR di cui alle premesse del presente Avviso. L'Avviso potrà contribuire, anche in relazione alle peculiarità degli interventi, al perseguimento di ulteriori indicatori, secondo le indicazioni riportate nella "Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni del PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021/2027" (CCI 2021IT16FFPR002) come approvati dal Comitato di Sorveglianza del 6 dicembre 2024.

Art. 2 - Definizioni

Le definizioni si applicano alle pertinenti disposizioni del presente Avviso e sono riportate nel Glossario denominato Allegato n. 1 (Glossario) parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Art. 3 - Operatività dell'intervento e dotazione finanziaria

1. Le istanze alla fase di accesso possono essere presentate a partire dalla data indicata nella Determina Dirigenziale di approvazione del presente Avviso.
2. Le risorse complessive disponibili destinate all'agevolazione dei progetti presentati a valere sul PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021/2027 ammontano a € 471.530.667,00, ripartite come segue:
 a) € 342.829.431,00 per investimenti strettamente coerenti con lo sviluppo di tecnologie di produzione con riferimento all'azione 12.1;
 b) € 128.701.236,00 per realizzare investimenti nelle tecnologie pulite incluse le tecnologie a zero emissioni con riferimento all'azione 13.1.

Gli investimenti produttivi potranno essere integrati con interventi di rafforzamento delle competenze in favore della forza lavoro per lo sviluppo e produzione delle tecnologie e dei prodotti oggetto delle proposte delle imprese che operano nei settori STEP a valere sulle stesse azioni di cui sopra, salvo il verificarsi di altre circostanze, ovvero per interventi più generali di formazione per l'imprenditoria e i lavoratori, per le quali si potrà eventualmente attivare l'azione 1.13 del FESR 2021-2027 "Interventi di qualificazione delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese".

Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare istanza di agevolazioni di cui al presente Avviso singolarmente o in associazione con altre imprese:
 a) le imprese di grande dimensione come da definizione di cui all'Allegato I del GBER, che alla data di presentazione della domanda abbiano già approvato almeno due bilanci;
 b) le medie imprese come da definizione di cui all'Allegato I del GBER, che alla data di presentazione della domanda abbiano già approvato almeno due bilanci;
 c) le micro e piccole imprese come da definizione di cui all'Allegato I del GBER, con un fatturato medio nell'ultimo triennio di almeno € 1 milione;
 d) le imprese innovative e le start up innovative singolarmente se dimostrano l'impiego di fondi destinati al cofinanziamento dell'investimento proposto, tali da assicurare l'industrializzazione del progetto che abbia conseguito un livello di maturità tecnologica elevato almeno pari al TRL n. 5, anche tramite open innovation;
 e) le imprese non attive se controllate rispettivamente da impresa di grande o media dimensione che abbia approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della domanda o da piccola impresa con un fatturato medio nell'ultimo triennio di almeno € 1 milione;
 f) le imprese attive se controllate rispettivamente da impresa di grande o media dimensione che abbia approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della domanda o da piccola impresa con un fatturato medio nell'ultimo triennio di almeno € 1 milione;
 g) le imprese aderenti al Programma STEP, presentato dall'impresa proponente che assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale, in possesso dei requisiti di cui ad una delle lettere precedenti.
2. I soggetti proponenti, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i requisiti previsti dall'Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Art. 5 - Settori ammissibili e attività escluse

1. Il presente Avviso sostiene **lo sviluppo e la fabbricazione** di tecnologie "**critiche**" prioritariamente nei settori delle:
 a) **tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech:**
 a1) tecnologie digitali; il termine tecnologie digitali "digitech" si riferisce a strumenti, sistemi e dispositivi che possono generare, creare, archiviare o elaborare dati, attraverso processi programmati per svolgere varie funzioni e basati sull'uso di computer.
 a2) tecnologie deep tech; il perimetro delle innovazioni "deep tech", adiacente al precedente, è generalmente associato a tutte quelle innovazioni che hanno il potenziale di offrire soluzioni trasformative radicate nella scienza, nella tecnologia e nell'ingegneria d'avanguardia, comprese le innovazioni che uniscono i progressi nella sfera della fisica, della biologia e che sono trasversali alle tecnologie digitali, alle tecnologie pulite ed alle biotecnologie.
 Particolare rilievo stanno assumendo in questi ultimi anni in questa prospettiva le innovazioni basate sulle applicazioni delle tecnologie quantistiche, dell'intelligenza artificiale e del machine learning.
 b) **biotecnologie; "biotech"** intese come l'applicazione della scienza e della tecnologia agli organismi viventi, nonché a loro parti, prodotti e modelli, al fine di alterare materiali viventi o non viventi per produrre conoscenze, beni e servizi. In generale, si fanno rientrare nelle biotecnologie tutte le applicazioni tecnologiche che utilizzano sistemi biologici, organismi viventi o loro derivati per realizzare o modificare prodotti o procedimenti ad uso specifico.
 c) **tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette;** con il termine tecnologie pulite o **"Clean Tech"** si indica qualsiasi processo, prodotto o servizio che consente di ridurre o evitare danni all'ambiente attraverso significativi miglioramenti dell'efficienza energetica, l'uso sostenibile delle risorse o attività di protezione ambientale.

 Le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse incluse le tecnologie a zero emissioni nette **"Clean Tech" possono essere ricomprese in progetti integrati** che riguardano anche almeno una delle tipologie di cui alle precedenti lettere a) e b).

2. L'elenco – indicativo e non esaustivo[1] – delle tecnologie considerate pertinenti è riportato nell'Allegato 3 Elenco A– Elenco delle tecnologie menzionate dalla Nota di orientamento della Commissione relativa alle disposizioni del Reg (UE) 2024/795 che istituisce STEP;
3. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1058/2021, Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:
 a. lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
 b. gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
 c. la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
 d. gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
 e. gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche;
 f. gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
 g. gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
4. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1 del GBER, il presente Avviso non può riguardare:
 a. gli aiuti per le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
 b. gli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 c. gli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura[2];
 d. gli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
 e. gli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

 Inoltre, come disposto dall'articolo 13 del GBER, gli aiuti a finalità regionale (investimenti produttivi) non sono applicabili agli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché dei settori siderurgico, della lignite e del carbone.

Art. 6 - Localizzazione

1. Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere riferite a unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia.
2. L'impresa decade dal beneficio dell'aiuto se questa, o altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, «delocalizza» sia secondo quanto disposto nella sua attuale formulazione dall'articolo 2 Definizioni relative agli aiuti di Stato a finalità regionale del GBER, punto 61bis, sia se delocalizza l'attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall'Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento per le Grandi

[1] Eventuali estensioni ed aggiornamenti possono essere effettuati esclusivamente da parte della Commissione europea.
[2] disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

imprese e nei tre anni successivi per le PMI. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

3. Le imprese beneficiarie degli aiuti disciplinati dal presente Avviso si impegnano al mantenimento dei livelli occupazionali presenti nel territorio della Regione Puglia e al loro incremento presso le unità locali oggetto di agevolazione, anche con particolare attenzione all'occupazione femminile. Tale obbligo è assunto per l'anno a regime e i successivi tre anni.

Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 7 - Progetti ammissibili

1. Attraverso il Programma STEP si possono realizzare investimenti per le seguenti attività:
 i. progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori STEP secondo le specifiche di cui al successivo comma 3;
 ii. investimenti produttivi da realizzarsi a seguito di attività di R&S già svolta da parte del soggetto proponente e certificabile nei settori STEP;
 iii. investimenti produttivi con attività di R&S nei settori STEP finalizzata ad apportare significativi miglioramenti allo stato dell'arte dell'investimento industriale cui sono connessi;
 iv. investimenti produttivi in linea con le finalità strategiche del Regolamento STEP in quanto esplicitamente connessi con la produzione della tecnologia critica.
2. A tali programmi possono essere associati:
 - programmi di formazione finalizzati a consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale;
 - servizi ausiliari e consulenze, compresa la partecipazione alle fiere, solo se formano parte integrante del costo di investimento di un Programma STEP.
3. Con riferimento ai programmi di cui al comma 1 lettera i, sono ammissibili i progetti STEP che conseguono un TRL[3] pari a 8, partendo da un TRL non inferiore a 5.
4. Con riferimento ai progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo Sperimentale, di cui al comma 1 lettera iii, sono ammissibili i progetti che abbiano già conseguito un TRL almeno pari a 5. In tale casistica può rientrare anche l'acquisto di risultati dell'attività di R&S, a condizione che gli stessi rispettino almeno una delle condizioni di innovazione STEP e di riduzione delle dipendenze strategiche e che il soggetto proponente introduca dei miglioramenti e non replichi semplicemente lo stesso progetto.
5. Gli investimenti produttivi possono riguardare lo sviluppo e/o la fabbricazione di tecnologie critiche, come segue:
 a. **Sviluppo delle tecnologie** finalizzata al passaggio dalla fase di dimostrazione della fattibilità fino alla produzione su scala commerciale attraverso:
 ⇒ il perfezionamento dei prototipi e/o la garanzia che le tecnologie soddisfino norme rigorose in materia di prestazioni e scalabilità;
 ⇒ attività finalizzate alla realizzazione di progressi tecnologici;
 ⇒ perfezionamento della tecnologia in base alle esigenze del mercato, incluso il miglioramento dell'efficienza e dell'affidabilità.
 b. **Fabbricazione** che può riguardare:
 ⇒ la creazione di linee di produzione e di impianti primi nel loro genere;
 ⇒ l'ampliamento o il cambio di destinazione degli impianti esistenti;
 ⇒ l'espansione dei processi per soddisfare la domanda e/o l'attuazione di meccanismi di controllo della qualità volti a garantire la produzione costante di prodotti di alta qualità.

[3] TRL: Technology readiness levels o Livello di maturità tecnologica, come definita dalla Commissione Europea nel documento di Horizon 2020 – Work Programme 2018-2020, indica una metrica di valutazione del grado di maturità tecnologica di un prodotto o processo ed è basata su una scala di valori da 1 a 9, dove 1 è il più basso (ricerca di base) e 9 il più alto (prima produzione).

6. I Programmi STEP devono includere la **salvaguardia ed il rafforzamento delle intere catene del valore** con la finalità di ridurre le problematiche di approvvigionamento e di autonomizzare il mercato interno in quanto strettamente funzionali e necessarie allo sviluppo e alla fabbricazione di tecnologie critiche; gli stessi devono, in particolare, avere ad oggetto i seguenti ambiti produttivi:
 a.1) tecnologie riportate nell'Allegato 3_Elenco A;
 a.2) medicinali riportati nell'Allegato 3_Elenco B;
 a.3) materie prime critiche riportate nell'Allegato 3_Elenco C;
 a.4) componenti e i macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione delle tecnologie di cui alla lettera a.1) o delle biotecnologie, compresi i medicinali critici, di cui alla lettera a.2).
 a.5) servizi critici e specifici per la fabbricazione dei prodotti di cui alle lettere a.1) e a.2), come individuati nell'Allegato 3_Elenco D.
7. Inoltre, possono essere previsti interventi di qualificazione delle competenze volti alla transizione industriale sostenibile, alla transizione ecologica ed alla trasformazione digitale, alla riconversione green, anche promuovendo azioni di raccordo tra istruzione terziaria / universitaria e sistema produttivo, in stretta correlazione con la strategia STEP.
8. Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021 non sono finanziabili i progetti che risultino violare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali così come definito dall'articolo 17 del Reg. (UE) 852/2020 e dai corrispondenti criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, coerenti con le tipologie di intervento; i soggetti proponenti si impegnano a trametterе, in fase di rendicontazione e monitoraggio del progetto, le informazioni e la documentazione che sarà richiesta dall'Amministrazione.

Art. 8 - Entità delle spese agevolabili

1. Le istanze di accesso devono riguardare programmi di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili del Programma STEP non inferiore a 3 milioni di euro per le grandi imprese e 1 milione di euro per le PMI e le start up tecnologiche ed imprese innovative.
2. I Programmi STEP possono agevolare investimenti produttivi secondo le seguenti modalità:
 - per le Grandi Imprese investimenti di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili fino a 110 milioni di euro;
 - per le Medie Imprese investimenti di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili fino a 50 milioni di euro;
 - per le Piccole Imprese investimenti di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili fino a 40 milioni di euro;
 - per le Start up innovative, investimenti di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili fino a 20 milioni di euro.
3. I costi per Ricerca Industriale e in Sviluppo Sperimentale non possono eccedere i 30 milioni di euro per le grandi imprese e 20 milioni di euro per le PMI, start up tecnologiche ed imprese innovative. Il limite di 30 milioni per le grandi imprese potrà essere elevato a 40 milioni nel caso le stesse optino per il punto III. del comma 1 del precedente art. 7 e conseguano, partendo da un TRL almeno pari a 5, il TRL 9 assicurando l'industrializzazione dell'unità locale pugliese.
4. I costi per la formazione non possono eccedere 4 milioni di euro per la Grande Impresa e 2 milioni di euro per le PMI, start up tecnologiche ed imprese innovative.
5. Le spese per servizi di consulenza e di internazionalizzazione non possono superare 0,5 milioni di euro; le spese per la partecipazione alle fiere non possono superare 0,5 milioni di euro. Tali tipologie di spese sono riconoscibili esclusivamente per le PMI.

Art. 9 - Intensità delle agevolazioni

1. Per Investimenti Produttivi di importo ammissibile inferiore a 55.000.000,00 di euro, le agevolazioni per le spese ammissibili di cui alle lettere ii., iii. e iv. dell'art. 7 comma 1 sono concesse, sotto la forma di contributi in conto impianti, nei seguenti limiti:
 - 45% per le grandi imprese;
 - 55% per le medie imprese;
 - 65% per le piccole imprese.
2. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi, le imprese potranno prevedere spese per investimenti in capitale fisso e/o in attivi immateriali.
3. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi, le percentuali di agevolazione di cui al comma precedente potranno essere aumentate fino al 5 % in ragione delle premialità riportate nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Tali agevolazioni sono stabilite in base alla Decisione della Commissione europea C(2024) 6797 *final* del 3 ottobre 2024, recante "*Approvazione della modifica alla Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale dell'Italia (1ºgennaio 2022 - 31 dicembre 2027) - Maggiorazione delle intensità di aiuto per gli investimenti contemplati dal regolamento STEP*".
4. Per gli Investimenti Produttivi delle grandi imprese di importo pari o superiore a 55.000.000,00 di euro, le agevolazioni relative sono concesse nel limite del 30% in base al tasso di aiuto corretto, così come calcolato secondo la formula esposta al punto 20 dell'articolo 2 del GBER.
 In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 14 del GBER, paragrafo 13: "*Gli investimenti iniziali relativi alla stessa attività o a un'attività analoga avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento*".
5. Non sono ammissibili investimenti finalizzati alla realizzazione, all'ampliamento o all'ammodernamento di data center come definiti nell'Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1511 del 22 ottobre 2025. La quota pari a 100 milioni di euro inizialmente riservata per tali tipologie di investimenti sarà utilizzata unitamente all'intera dotazione disponibile a valere sul presente Avviso.
6. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui alle lettere i. e iii. dell'articolo 7 comma 1, per ciascun beneficiario non supera:
 a. il 50 % per le Grandi Imprese, il 60 % per le medie imprese ed il 70 % per le piccole imprese dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
 b. il 25 % per le Grandi Imprese, il 35 % per le medie imprese ed il 45 % per le piccole imprese dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale.

 Tale intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali fino a un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 I. il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili, o
 II. i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
7. In relazione agli Aiuti per la Formazione, di cui al comma 2 dell'articolo 7, l'intensità di aiuto non supera:
 - per le grandi imprese il 50 % dei costi ammissibili;
 - per le medie imprese il 60 % dei costi ammissibili.

 Tali intensità possono essere aumentate di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
 - per le piccole imprese il 70 % dei costi ammissibili.
8. Le agevolazioni per i servizi ausiliari e le consulenze, inclusa la partecipazione alle fiere, di cui al comma 2 dell'articolo 7, finanziabili esclusivamente per le PMI, sono concesse nel limite del 50%.
9. Secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 3 del GBER, nella sua attuale formulazione: "*Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi*

ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto". Il momento della concessione dell'aiuto corrisponde all'adozione della determinazione di concessione provvisoria dell'aiuto.

10. I Programmi STEP sono finanziati tramite sovvenzione.

Art. 10 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese sostenute nell'arco di durata del progetto e strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi, come dettagliate nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
2. Gli Investimenti Produttivi riguardano un "investimento iniziale" che consiste in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo a:
 a. la creazione di un nuovo stabilimento;
 b. l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
 c. la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento;
 d. un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento.
3. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi in capitale fisso (attivi materiali) sono ammissibili:
 a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento produttivo; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%;
 b. opere murarie e assimilabili - incluso l'acquisto dell'immobile e le spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione nei limiti delle esigenze di autoconsumo dell'unità produttiva oggetto di intervento - purché non preponderanti rispetto all'investimento complessivo in investimenti produttivi. L'acquisto dell'immobile è finanziabile nel limite del 10% dell'investimento produttivo;
 c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica; sono ammissibili mezzi mobili solo se strettamente necessari al ciclo di produzione e dimensionati in base all'effettiva capacità produttiva; sono esclusi, in ogni caso, i mezzi di trasporto di merci e/o persone e i mezzi targati;
 d. studi preliminari di fattibilità, finanziabili esclusivamente per le PMI, nel limite del 2% (due per cento) dell'importo complessivo ammissibile del programma STEP;
 e. spese per progettazioni e direzione lavori, finanziabili esclusivamente per le PMI, nel limite del 6% (sei per cento) dell'importo ammissibile della precedente lettera b. del presente comma.
4. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi in attivi immateriali sono ammissibili l'acquisto di programmi informatici, brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.
5. Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:
 a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 b) sono ammortizzabili;
 c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e
 d) devono figurare all'attivo dell'impresa che riceve l'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le PMI (dal completamento dell'investimento).
6. Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento produttivo.
7. Per le PMI può essere ammissibile il 100 % dei costi degli attivi immateriali.
8. I soggetti beneficiari delle agevolazioni relative all'Investimento Produttivo sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nelle Immobilizzazioni del beneficiario per almeno 5 anni dalla data di completamento dell'investimento; per le PMI il termine suddetto è di tre anni.

9. Nell'ambito dei programmi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di cui al precedente articolo 7 comma 1 lettera i. e iii. sono ammissibili le seguenti spese:
 a. personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
 b. strumentazioni e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
 c. costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
 d. costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;
 e. spese generali e altri costi di esercizio.
10. Sono ammissibili gli Interventi formativi connessi al progetto proposto e rivolti al personale coinvolto, attinenti ai settori STEP.
11. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
12. Nell'ambito degli interventi formativi, i costi ammissibili sono calcolati attraverso l'utilizzo di opzioni semplificate di costi, previste dal Reg. Delegato (UE) n. 1676/2023 per le Operazioni riguardanti l'erogazione di formazione a persone occupate di cui al punto 3 dell'Allegato al citato regolamento. L'opzione semplificata di costo si sostanzia in due Costi Standard Unitari ora/partecipante, che definiscono il parametro di riferimento per il calcolo complessivo, secondo la durata, del programma formativo ammissibile.
 Il Costo unitario 1 - Tariffa oraria - formazione di persone occupate, potrà essere riconosciuto per partecipante per ora alle attività formative attuate.
 Il Costo unitario 2 - Tariffa oraria della retribuzione è riconosciuto per ogni dipendente impegnato in un corso di formazione. Il Costo unitario 2 - Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione, non potrà essere riconosciuto se il medesimo partecipante è contemporaneamente rendicontato nei costi del personale impegnato nell'ambito della R&S.
 L'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso specifica le condizioni per il sostegno agli interventi formativi, pena l'inammissibilità delle spese sostenute.
13. Sono, altresì, ammissibili, esclusivamente per le PMI, i servizi di consulenza strettamente connessi al programma STEP in grado di elevare la competitività del sistema produttivo regionale, nonché la partecipazione alle fiere; ai sensi del GBER i costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.
14. I criteri per l'ammissibilità, la determinazione e la documentazione delle spese finanziabili sono riportati nell'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso e devono essere rispettati pena l'inammissibilità delle stesse.

Art. 11 - Spese non ammissibili

Non sono ammissibili:

a. le spese di pura sostituzione;
b. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
d. i titoli di spesa regolati in contanti;
e. le spese di funzionamento;
f. le spese relative all'acquisto di scorte;
g. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
h. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro;
i. attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
j. le spese relative all'acquisto di mezzi mobili qualora non strettamente funzionali all'attività:
k. IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario.
l. tutte le spese non capitalizzate ad eccezione delle spese di Ricerca e Sviluppo, per la Formazione e per l'acquisizione di servizi.

Non sono ammesse le forniture “chiavi in mano” che non rispettino le condizioni di ammissibilità previste dall’Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 12 - Fase di accesso

1. Le istanze devono essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica mediante la registrazione e la compilazione di quanto previsto al link “Vai alla domanda” situato in fondo alla scheda informativa disponibile al link https://sistema.regione.puglia.it/catalogo-bandi/-/scheda-bando/651329; al momento dell’invio, all’istanza viene assegnato un protocollo regionale e un CUP per ogni impresa.
2. I Programmi STEP possono essere avviati successivamente all’invio dell’istanza di accesso.
3. Le modalità di presentazione della domanda, i documenti a corredo della stessa nonché il questionario *ex ante* da compilare, sono specificati nell’Allegato n. 5 Modulistica istanza di accesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
4. La predetta istanza di accesso descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del Programma STEP, il profilo delle imprese coinvolte che realizzano il programma di investimento, nonché l’ammontare e gli elementi distintivi dello stesso.
5. Puglia Sviluppo, ricevute le istanze di accesso secondo l’ordine cronologico di invio telematico, avvia, se necessario anche mediante la fase dell’interlocuzione con il soggetto proponente, un esame istruttorio, al fine di accertare le condizioni di ammissibilità, di sostenibilità e fattibilità del progetto, anche avvalendosi di un esperto qualificato che garantisca indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecniche e scientifiche.
6. I criteri di selezione sono articolati in criteri di ammissibilità formale e criteri di valutazione sostanziale.
 - ⇨ I criteri di ammissibilità formale riguardano la verifica della sussistenza dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria della domanda mediante l’accertamento della conformità formale della documentazione presentata:
 - alla coerenza con lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie “critiche” prioritariamente nei settori disciplinati dal Regolamento (UE) n. 795/2024, dalla Comunicazione della Commissione- Nota di orientamento (C/2024/3209) nonché con la programmazione regionale e con la strategia regionale di specializzazione intelligente;
 - alla soddisfazione delle condizioni che determinano la caratteristica di “critiche” secondo quanto indicato nell’articolo 1 comma 5.
 - ⇨ Per le domande valutate formalmente ammissibili, la valutazione prosegue con l’esame dei criteri di valutazione sostanziale.
7. Con riferimento alla fabbricazione di tecnologie critiche, i criteri di valutazione sostanziale devono riguardare:
 - almeno una delle seguenti tipologie:
 - creazione di linee di produzione e di impianti primi nel loro genere,
 - ampliamento o il cambio di destinazione degli impianti esistenti;
 - espansione dei processi per soddisfare la domanda e/o l'attuazione di meccanismi di controllo della qualità volti a garantire la produzione costante di prodotti di alta qualità.
 - *Limitatamente alle start up:* qualità del team del soggetto proponente e replicabilità, scalabilità della tecnologia e del modello di business;
 - la realizzabilità tecnica ed ambientale e la compatibilità dell’investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti per l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio;
 - la qualità della domanda in termini di definizione degli obiettivi ed analisi di mercato;
 - la validità tecnico economica in termini di:
 - coerenza tra la dimensione dei soggetti coinvolti e gli investimenti previsti;

- sostenibilità ed affidabilità dei soggetti coinvolti sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico;
- copertura finanziaria degli investimenti;

* gli aspetti occupazionali;
* la qualificazione delle risorse;
* capacità di salvaguardare e rafforzare le "catene del valore", intese quali attività connesse ai prodotti finali; ai componenti e ai macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti; alle materie prime critiche; ai relativi servizi critici e specifici (in quanto essenziali perché ne migliorano il contenuto e l'efficienza) per lo sviluppo o la fabbricazione di tali prodotti finali.

Con riferimento ai progetti di sviluppo e/o fabbricazione di tecnologie a zero emissioni, pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, i criteri di valutazione sostanziale devono riguardare:

* la rilevanza delle produzioni con riferimento ai temi della transizione ecologica e dell'economia circolare e loro capacità di riduzione delle emissioni di gas serra attraverso l'installazione o l'implementazione di impianti e tecnologie industriali avanzate che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi energetici dell'Unione;
* *limitatamente alle start up:* qualità del team del soggetto proponente e replicabilità, scalabilità della tecnologia e del modello di business;
* la realizzabilità tecnica ed ambientale e la compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio;
* la qualità della domanda in termini di definizione degli obiettivi ed analisi di mercato;
* la validità tecnico economica in termini di:
 - coerenza tra la dimensione dei soggetti coinvolti e gli investimenti previsti;
 - sostenibilità ed affidabilità dei soggetti coinvolti sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico;
 - copertura finanziaria degli investimenti;
* gli aspetti occupazionali;
* la qualificazione delle risorse;
* capacità di salvaguardare e rafforzare le "catene del valore", intese quali attività connesse ai prodotti finali; ai componenti e ai macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti; alle materie prime critiche; ai relativi servizi critici e specifici (in quanto essenziali perché ne migliorano il contenuto e l'efficienza) per lo sviluppo o la fabbricazione di tali prodotti finali.

8. Per l'esame del progetto di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, formazione e consulenze, Puglia Sviluppo potrà avvalersi anche di un esperto (qualificato a livello di docente universitario o ricercatore iscritto al Registro digitale degli esperti del MUR), che garantisca indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche, che provvederà a valutare il progetto proposto secondo i seguenti criteri sostanziali:
 * Qualità tecnica del progetto di ricerca e sviluppo in termini di:
 - definizione degli obiettivi che devono tendere, nel contesto delineato dal Regolamento STEP, al passaggio delle tecnologie dalla fase in cui ne è stata dimostrata la fattibilità fino alla loro produzione su scala commerciale; pertanto, lo sviluppo e la fabbricazione riguardano il perfezionamento dei prototipi e/o la garanzia che le tecnologie soddisfino norme rigorose in materia di prestazioni e scalabilità. Lo sviluppo include anche attività finalizzate alla realizzazione di progressi tecnologici, al perfezionamento della tecnologia in base alle esigenze del mercato.
9. Per gli aspetti tecnici ed energetici, Puglia Sviluppo potrà avvalersi di esperti, iscritti ai propri albi pubblici.

10. Per la Sostenibilità Ambientale dell'investimento le verifiche saranno effettuate dalla Struttura del Referente per la Sostenibilità Ambientale della Regione Puglia, sulla base delle informazioni fornite nelle apposite schede disponibili in piattaforma. In relazione al rispetto del principio del DNSH e della "Verifica Climatica", le imprese dovranno compilare compiutamente le apposite schede, secondo quanto indicato nella modulistica dell'istanza di accesso, che saranno valutate dalla Struttura referente per la Sostenibilità Ambientale della Regione Puglia.
11. Inoltre, Puglia Sviluppo potrà richiedere telematicamente al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione prodotta, in ordine a tutti gli aspetti oggetto di verifica.
12. Le procedure di valutazione utilizzate sono indicate nell'Allegato n. 4 Procedure e Criteri di valutazione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
13. L'esito della valutazione potrà contenere eventuali indicazioni o prescrizioni per la fase successiva.
14. Sulla base delle verifiche effettuate, in caso di esito positivo, la Regione adotta la Determina Dirigenziale di concessione delle agevolazioni che trasmette all'impresa ai fini della sottoscrizione allegando la Relazione Istruttoria dell'OI.
15. Sulla base delle verifiche effettuate, in caso di esito negativo, la Regione trasmette telematicamente la relativa Nota di inammissibilità e la Relazione Istruttoria dell'OI.
16. La Determina Dirigenziale di cui al precedente comma 14, oltre a quantificare il contributo massimo concedibile all'impresa, ammette l'istanza alla fase di presentazione del progetto definitivo .
17. Per le sole istanze valutate ammissibili, nella relativa Determinazione Dirigenziale è indicato il termine perentorio di 60 giorni, pena la decadenza automatica dell'istanza, entro il quale dovrà essere presentato telematicamente il progetto definitivo corredato dalla documentazione richiesta.
18. In caso di esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente articolo 3 comma 2, la Regione ammette le istanze valutate ammissibili con riserva. Tale circostanza viene tempestivamente comunicata alle imprese interessate, le quali hanno facoltà di presentare comunque il progetto definitivo entro il termine perentorio indicato nella stessa Determinazione Dirigenziale; in caso contrario, la domanda decade automaticamente.

Art. 13 - Presentazione ed istruttoria del progetto definitivo

1. Il progetto definitivo dovrà essere presentato telematicamente tramite PEC, nelle more della realizzazione della piattaforma telematica nella quale vi sarà apposita procedura informatica.
2. Il progetto definitivo deve essere trasmesso nei termini indicati nella Determinazione Dirigenziale regionale e, decorso inutilmente tale termine, la proposta decade automaticamente.
3. Le modalità di presentazione del progetto definitivo ed i documenti a corredo dello stesso sono specificati nell'Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
4. Puglia Sviluppo effettua l'istruttoria del progetto definitivo, secondo le Procedure e Criteri di valutazione indicate nel predetto Allegato n. 4, anche attraverso l'interlocuzione con il soggetto proponente.
5. In tale fase sarà verificata la congruità e la pertinenza delle spese in relazione ai singoli programmi proposti, l'organicità e funzionalità degli investimenti produttivi, del progetto di ricerca, sviluppo, degli interventi formativi e delle consulenze nonché la fattibilità e sostenibilità tecnica, economica e finanziaria del progetto, in relazione ai diversi programmi di intervento proposti.
6. Il soggetto proponente, entro il termine stabilito in 150 giorni, dalla Determinazione Dirigenziale di cui al precedente articolo 12 comma 4 eventualmente prorogabile, dovrà presentare la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio lungo termine e/o la documentazione attestante l'apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento.
7. Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione di cui all'articolo precedente, mediante piattaforma telematica.
8. Al termine dell'istruttoria la Regione comunica al soggetto proponente l'esito e le relative motivazioni in caso di esclusione della proposta. In caso di esito positivo si procede secondo quanto previsto dal successivo articolo 14.

Art. 14 - Concessione delle agevolazioni e modalità attuative del progetto

1. Sulla base delle risultanze della fase istruttoria di cui all'articolo precedente, con atto dirigenziale della Sezione Competitività, si approva la proposta, si determina l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di

ogni singolo programma di investimenti, si impegna la spesa e si individua il termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione del Disciplinare STEP di cui al successivo comma.

2. La Regione ed i soggetti beneficiari sottoscrivono il Disciplinare STEP, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei diversi programmi agevolati nonché di controllo ed ispezione e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del progetto.
3. L'erogazione delle agevolazioni è di competenza della Sezione Competitività, che adotta l'atto dirigenziale sulla base dell'istruttoria effettuata da Puglia Sviluppo. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà le richieste di erogazione delle agevolazioni, tramite Sistemi Informativi Regione Puglia (SIRP), le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal Disciplinare STEP, il cui schema è disponibile sul portale istituzionale della Regione Puglia.
4. Le richieste di erogazione sono redatte utilizzando gli appositi moduli resi disponibili sul portale istituzionale della Regione Puglia.

Art. 15 - Monitoraggio

1. La Regione e Puglia Sviluppo possono effettuare interlocuzioni, verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
2. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'ultimazione dell'investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di beni e servizi.
3. Il beneficiario è tenuto ad illustrare, con relazione allegata alla dichiarazione di completamento dell'investimento, i risultati ottenuti nell'ambito del progetto realizzato e le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto a quanto prospettato in sede di proposta progettuale approvata. Tale relazione e la predetta dichiarazione di completamento dell'investimento dovranno essere compilate per l'inserimento nella piattaforma telematica utilizzando l'apposito format, unitamente al questionario *ex post*.
4. Al fine di valutare l'impatto, l'efficacia, i risultati raggiunti e gli effetti prodotti dall'attuazione della misura in termini di crescita di produttività, di aumento di redditività, di stabilità economica e di incremento occupazionale, saranno rilevati dati di monitoraggio delle iniziative agevolate per il periodo di adempimento degli obblighi previsti e secondo le modalità esplicitate nello schema di Disciplinare STEP, reso disponibile sul portale istituzionale della Regione Puglia.
5. L'Autorità di Gestione del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, secondo quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e considerato che gli aiuti alla formazione sono caratterizzati da un elevato grado di immaterialità, è responsabile delle verifiche di gestione, ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1060/2021, ai fini dell'ammissibilità del contributo; è responsabile, inoltre, a campione, delle verifiche in itinere sul posto di regolare esecuzione, nonché delle verifiche amministrativo contabili.
6. All'interno dell'osservazione degli effetti attesi dal PR sulle diverse tematiche ambientali, per consentire il popolamento degli indicatori del Sistema di Monitoraggio Ambientale, l'impresa beneficiaria ha l'obbligo di rendersi disponibile ad eventuali richieste di informazioni e di dati, all'uopo necessarie.

Capo V REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 16 - Durata e termini di realizzazione del progetto

1. Il progetto deve essere avviato in data successiva a quella di invio della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, e può avere una durata massima di 36 mesi. Il termine di conclusione del progetto può essere prorogato secondo le modalità di cui al comma successivo.
 L'eventuale avvio dell'investimento prima della concessione delle agevolazioni di cui al precedente articolo 14, non determina alcun diritto a favore dell'impresa, né obbligo di impegno o di spesa per l'Amministrazione Regionale.
 Gli interventi formativi di cui all'articolo 10 comma 10 potranno essere avviati solo successivamente all'adozione della concessione delle agevolazioni di cui al precedente articolo 14. L'impresa che intenda avviare i piani formativi prima della predetta concessione dovrà obbligatoriamente avanzare apposita richiesta ai fini dell'ottenimento di specifico

nulla osta regionale. Tale richiesta potrà essere formulata esclusivamente dopo la presentazione del progetto definitivo ed implicherà che l'impresa sia in possesso di tutti gli elementi previsti per la fase di realizzazione del piano formativo, incluso il calendario delle attività previste. Nel caso intervengano variazioni rispetto alla richiesta presentata, le stesse devono essere tempestivamente comunicate esclusivamente mediante piattaforma telematica, al fine di consentire all'Autorità di Gestione le opportune verifiche di cui al precedente articolo 15 comma 5.

2. Il beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto, a condizione che la stessa sia adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione.
3. Le date di avvio e conclusione del progetto realizzato in collaborazione tra più imprese devono riferirsi al progetto congiunto e non ai singoli interventi, anche qualora le eventuali imprese partner intervengano soltanto in specifiche fasi del progetto medesimo.

Art. 17 - Cumulo

1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 8 "Cumulo" del GBER, al fine di verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto concedibili, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati:
 a. con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
 b. con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al GBER ed alla Carta degli Aiuti 2021 2027 (di cui al precedente articolo 9) ove pertinente.
3. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del GBER non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dalle regole comunitarie.
4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili.
5. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata dal GBER o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
6. È consentito il concorso con misure agevolative aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato, in misura non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.
7. Nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo.
8. Limitatamente alle PMI, fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti produttivi di cui ai precedenti commi del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, la verifica di cumulabilità tiene conto dei limiti delle previsioni della Carta degli Aiuti di cui al precedente comma 6 del precedente articolo 9, ove pertinente.

Art. 18 - Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009.

Art. 19 - Revoche

1. Le agevolazioni sono revocabili dalla Regione, in tutto o in parte al Soggetto Beneficiario, nei casi di seguito previsti.
2. Sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all'investimento ed al beneficiario per cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 a. per gli interventi oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle

istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;

b. sia variata, senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista;
c. le agevolazioni sono, altresì, interamente revocate anche in caso di delocalizzazione così come definita al precedente comma 2 dell'articolo 6;
d. sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero prima che siano trascorsi cinque anni per le grandi imprese, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
e. si trasferisca altrove, si alieni o si destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione della Regione, i beni agevolati prima che siano trascorsi cinque anni per le grandi imprese, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
f. non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie;
g. non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
h. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
i. non sia stata osservata la "clausola sociale" (di cui all'articolo 18 del presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
j. non sia rispettato l'obbligo del mantenimento e dell'incremento occupazionale nell'esercizio a regime e per n. 3 esercizi solari successivi per almeno il 90% dell'impegno assunto;
k. non siano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell'intervento;
l. non sia stato adempiuto l'impegno di stipula della polizza catastrofale come introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023);
m. sia modificato, senza previa autorizzazione della Regione, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali diverse da quelle relative alle produzioni indicate nel programma approvato;
n. qualora senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
o. il Soggetto Beneficiario non trasmetta alla Regione, nei termini indicati dalla stessa, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e pagate, nonché la relazione e le attestazioni di cui al precedente art. 15, comma 3;
p. il Soggetto Beneficiario non consenta, nei modi e nei termini previsti dal Disciplinare STEP, i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato;
q. il Soggetto Beneficiario sia destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

3. I Soggetti Beneficiari accettano di essere inclusi nell'elenco dei beneficiari, nel quale sono pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse e comunque tutti i dati previsti agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. In caso di rifiuto da parte dei Soggetti Beneficiari, gli stessi saranno considerati rinunziatari dell'agevolazione, che pertanto verrà revocata.
4. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca totale è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto. Tale importo sarà maggiorato di cinque punti percentuali nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a, b, c, h, i, k.

5. Le agevolazioni sono revocate parzialmente al Soggetto Beneficiario al verificarsi anche di una sola delle condizioni sotto elencate:
 a. qualora il Soggetto Beneficiario comunichi tempestivamente alla Regione l'eventuale distrazione dei beni agevolati dalle proprie immobilizzazioni e dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento per le grandi imprese e tre anni per le PMI. La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso;
 b. qualora la violazione della "clausola sociale" di cui all'articolo 18 del presente Avviso comporti la revoca parziale delle agevolazioni.
 c. limitatamente agli importi di cui al precedente articolo 9 comma 3, qualora non risultino realizzate le attività o rispettate le condizioni previste per la concessione delle premialità, limitatamente alla quota incrementale prevista;
 d. qualora sopravvenga l'accertamento successivo, da parte di autorità competenti esterne, dell'inammissibilità di spese già sostenute e verificate dalla Regione. In tale circostanza sarà effettuata la rideterminazione del contributo attualizzato relativo all'importo dichiarato inammissibile ed oggetto di rettifica;
 e. in tutte quelle ulteriori fattispecie, non riconducibili ai casi tassativamente elencati al precedente comma 2 del presente articolo e sanzionati con la revoca totale, nelle quali si accerti la violazione/elusione delle obbligazioni assunte dal beneficiario per l'attuazione del programma di investimento; in tal caso, la revoca ha ad oggetto la sola parte dell'investimento per la quale si accerti la violazione/elusione.
6. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del contributo e le maggiori agevolazioni eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero recuperate.
7. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca parziale è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto.

Art. 20 - Variazioni al programma approvato

1. Il progetto ammesso alle agevolazioni, salve cause di forza maggiore, non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
2. Non sono considerate modifiche e variazioni soggette ad autorizzazione:
 - modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
 - sostituzioni o modifiche di beni agevolati, che non ne alterano la funzionalità;
 - con riferimento alle spese per opere murarie ed assimilate, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.
3. Le variazioni riguardanti il progetto ammesso e non rientranti nelle casistiche di cui al comma precedente devono essere comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
4. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21- Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
REGIONE PUGLIA
Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese.
Corso S. Sonnino, 177 – 70121 Bari
Responsabile del procedimento: Luciana Ricchiuti.

Art. 22 - Pubblicità e trattamento dei dati personali

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, il presente Avviso verrà diffuso sui canali digitali mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali istituzionali della Regione Puglia (www.regione.puglia.it e https://smart.sistema.regione.puglia.it/).
2. Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101, la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso.
3. Il Titolare del Trattamento è la Regione Puglia. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Dott.ssa Rossella Caccavo, indirizzo e-mail: rpd@regione.puglia.it alla quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 12 DGPR, e/o per eventuali chiarimenti in materia di protezione e dati personali.
4. I dati saranno trattati ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del Trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, nell'attuazione, gestione, monitoraggio dell'Avviso, e della conseguente assenza di obbligo ad acquisire il consenso scritto degli interessati.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente procedimento e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione dello stesso. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
6. Successivamente saranno archiviati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).
7. I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Competitività espressamente nominati come "designati" o "persone autorizzate al trattamento". Designato al trattamento è il Dirigente pro tempore della Sezione Competitività, mail: competitivita@regione.puglia.it.
8. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi, ivi incluso l'Organismo Intermedio, che prendono parte ai processi operativi o che, in ottemperanza a specifici obblighi di legge o di regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli (es. ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90).
9. Laddove il soggetto proponente risultasse beneficiario del finanziamento, le informazioni riferite al Soggetto, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sui siti internet www.regione.puglia.it e https://smart.sistema.regione.puglia.it/, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria, nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013).
10. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati (rpd@regione.puglia.it).
11. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti in base a quanto stabilito negli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE 2016/679, quali l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o, infine, potranno opporsi al trattamento. L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
12. I dati saranno resi disponibili sul sistema informativo ARACHNE. La Regione Puglia dispone l'accesso al sistema informativo ARACHNE, sviluppato dalla Commissione Europea per supportare le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi strutturali 2021 - 2027 nell'individuazione delle iniziative potenzialmente esposte a rischi di frode, conflitti di interessi e irregolarità. Il sistema ARACHNE è alimentato da fonti dati esterne, quali banche dati mondiali

(Orbis e Lexis Nexis World compliance), sistemi informativi della Commissione Europea (VIES e Infoeuro) e da fonti dati interne, rappresentate dalle informazioni provenienti dalle singole Autorità di Gestione dei diversi Stati membri titolari di Programmi comunitari FESR e FSE riferite allo stato di attuazione delle operazioni. I dati, disponibili nelle banche dati esterne, saranno trattati al fine di individuare gli indicatori di rischio.

13. La Regione Puglia trasmette telematicamente al sistema informativo ARACHNE i dati delle operazioni rendicontate nell'ambito del PR per il tramite del "Sistema Nazionale di Monitoraggio" gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-RGS-IGRUE. I dati disponibili nel sistema ARACHNE saranno trattati dalla Regione Puglia esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di Beneficiari, contraenti, contratti e progetti. Il sistema ARACHNE potrà essere utilizzato sia nella fase di selezione sia nella eventuale fase di attuazione dell'operazione. Il processo e lo scopo dell'analisi dei dati operato da ARACHNE sono descritti alla seguente pagina web della Commissione Europea: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it.

Art. 23 - Norme anticorruzione

Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), le imprese beneficiarie si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.

PER INFORMAZIONI:

Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
Corso Sonnino, 177, 70121 Bari.
PEC: step.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it; step.pugliasviluppo@pec.it.
Siti internet: www.regione.puglia.it; https://smart.sistema.regione.puglia.it/; www.pugliasviluppo.eu.

Si fa presente che tutte le comunicazioni e/o informazioni di carattere generale pubblicate sul sito istituzionale nella pagina dedicata all'Avviso si considerano valide per tutti i destinatari interessati ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Analogamente, tutte le comunicazioni presenti nell'area di lavoro dedicata ad ogni istanza ed alle quali sono associate notifiche di cortesia automaticamente inviate dal portale sul domicilio digitale speciale indicato nell'istanza o modificato successivamente da parte del richiedente mediante le funzioni del portale, si considerano valide per il destinatario interessato ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
È onere del richiedente, pertanto, indicare correttamente la PEC nell'istanza e verificare costantemente che sia attiva e funzionante, al fine di ricevere le PEC di cortesia.

Allegati all'Avviso:

Allegato n. 1 Glossario
Allegato n. 2
Allegato n. 3 Elenchi
Allegato n. 4 Procedure e Criteri di valutazione
Allegato n. 5 Modulistica istanza di accesso